

**Bonus**

**Asili**

**Nido**

**20**

**17**

---

**Al via le domande  
da luglio 2017**

# **Bonus Asili Nido**

## **Al via le domande da luglio 2017**

A CURA DI ANTONELLA IACHETTI

## **INDICE**

### **PAGINA 3**

*Buono per asili nido pubblici e privati e Buono per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche*

- SENZA LIMITI REDDITUALI
- TERMINE
- TETTO DI SPESA
- COS'È
- CUMULABILITÀ
- NON CUMULABILITÀ

### **PAGINA 4**

- REQUISITI
- COME RICHIEDERLO
- MODALITÀ DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'INPS
- PERDITA DEL BONUS
- SUBENTRO DI ALTRO SOGGETTO

## **Buono per asili nido pubblici e privati e Buono per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche**

Da lunedì 17 luglio è possibile presentare le domande per il cosiddetto "Bonus asilo nido", misura volta a sostenere i redditi delle famiglie prevista nella Legge di Stabilità 2017, che riconosce la possibilità di richiedere all'INPS un contributo per la frequenza di asili nido o per forme di supporto domiciliare in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche, impossibilitati a frequentare un nido.

### **SENZA LIMITI REDDITUALI**

La misura è svincolata da limiti reddituali, può essere richiesta per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed è riferita all'intera durata massima di frequenza del nido, ovvero ai bambini al di sotto dei tre anni. Il bonus è riconosciuto su domanda del genitore.

### **TERMINE**

Per ciascun anno, a partire dal 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre. Il bonus è riconosciuto a partire dal 1 gennaio 2017.

### **TETTO DI SPESA**

Il beneficio viene erogato secondo l'ordine di presentazione della domanda entro il limite di spesa indicato dal Legislatore, che per il 2017 è di 144 milioni di euro (per il 2018 è previsto un innalzamento a 250 milioni di euro, per il 2019 sono previsti 300 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, il tetto è fissato a 330 milioni di euro). Oltre tale tetto di spesa, le domande non verranno prese in considerazione dall'INPS.

### **COS'E'**

Si tratta di un contributo corrisposto direttamente dall'INPS al genitore richiedente, del valore massimo di 1000 euro annui, per:

- ✓ **"Contributo asilo nido"**, ovvero per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati per una cifra massima di 90,91 euro mensili (= 1000:11 mensilità). Il buono annuo è parametrato, per ogni anno di riferimento, a 11 mensilità ed è erogato mensilmente (fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile) dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto. L'attestazione di pagamento può essere fornita tramite ricevuta o quietanza, fattura

quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Il contributo mensile non può in nessun caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal genitore per il pagamento della singola retta e comunque non potrà essere mai superiore a 90,91 euro mensili). Per l'anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate; i successivi pagamenti avranno cadenza mensile;

- ✓ **"Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione"** a favore dei bambini, al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare un nido a causa di gravi patologie croniche. In questo caso è prevista l'erogazione del bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente e fino a un massimo di 1000 euro, a seguito di presentazione da parte dello stesso di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiara, per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

### **CUMULABILITA'**

Il Contributo asilo nido è cumulabile con i voucher baby sitting-asilo nido (contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, art. 1, c. 356-357, L. 232/2016), ma non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei voucher. Invece, il Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione è sempre cumulabile con i voucher baby sitting-asilo nido.

### **NON CUMULABILITA'**

Il Contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione dei figli in asili nido (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, cosiddetta Legge Finanziaria 2005, art. 1, comma 335 e Legge 22 dicembre 2008, n. 203, cosiddetta Legge Finanziaria 2009, art. 2, comma 6). La detrazione fiscale in questione è quella del 19% sul totale delle spese documentate, nel limite di spesa annuo di 632 euro per ciascun figlio.

#### **Attenzione!**

Il genitore richiedente è tenuto ad autocertificare l'inesistenza delle condizioni di non cumulabilità/non fruibilità nella presentazione della domanda.

## REQUISITI

La domanda per il bonus può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1 gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini dell'accesso al bonus, i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
2. Residenza in Italia;
3. Per il Contributo asilo nido, il richiedente deve, altresì, essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
4. Per Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve, altresì, coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (convivenza anagrafica, art. 5 Decreto del Presidente della Repubblica n.223\1989).

### Attenzione!

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

### IMPORTANTE

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1 gennaio 2016.

## COME RICHIEDERLO

La richiesta per beneficiare del contributo deve essere presentata in via telematica all'Inps mediante:

**WEB** - domanda on line, direttamente sul sito dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it) - [Servizi on line](#)), tramite l'autenticazione con il PIN personale dispositivo o con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

**Contact Center Integrato** - richiesta telefonica, chiamando da rete fissa il numero verde gratuito 803.164 oppure da cellulare il numero a pagamento 06 164.164;

**Enti di Patronato** - domanda per il tramite dei Patronati (Inas Cisl) o CAF.

Nella domanda deve essere specificato quale beneficiario si richiede ovvero:

- il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido")

oppure

- il contributo per l'introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

## MODALITA' DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'INPS

Al pagamento del contributo provvede direttamente l'INPS secondo le modalità indicate nella domanda dal richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Qualsiasi sia il mezzo di pagamento prescelto, questo deve essere intestato al richiedente. Ove il genitore richieda l'accredito del bonus in conto corrente con IBAN, è tenuto a presentare, oltre alla domanda, anche il [modello SR163 \("Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito"\)](#), salvo il caso in cui detto modello non sia stato già presentato all'INPS in occasione di precedenti domande di prestazione.

## PERDITA DEL BONUS - Cause di decadenza

L'erogazione del bonus viene interrotta dall'INPS in caso di perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti necessari per legge o in caso di provvedimento negativo del Giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo. A tale riguardo, il genitore richiedente è tenuto a confermare, a ogni mensilità, che i requisiti sono rimasti invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda iniziale.

## SUBENTRO DI ALTRO SOGGETTO

In caso si verificano ipotesi di decadenza per il genitore richiedente, è prevista la possibilità di subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano, alla data di presentazione della prima domanda, i presupposti di legge per accedere al bonus. Il subentro può essere effettuato entro il termine improrogabile di 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra rappresentate.

**Info.** Per dettagli esplicativi e maggiori informazioni consultare la [Circolare INPS 22 maggio 2017, n.88](#) e il sito INPS <http://www.inps.it>

**Bonus Asili Nido**  
**Al via le domande da luglio 2017**